

FOGLIO INFORMATIVO
OPERAZIONI DI CESSIONE DI CREDITI DI IMPOSTA
(pro solvendo e pro soluto)

INFORMAZIONI SULLA BANCA

Denominazione legale:	illimity Bank S.p.A.
Sede legale e amministrativa:	Via Soperga 9 – 20124 Milano
Numero di telefono:	02.82849661
Sito Internet:	www.illimity.com
PEC:	illimity@pec.illimity.com
N. di iscrizione all'Albo delle Banche:	5710
Numero di Iscrizione al Registro delle Imprese di Milano:	REA MI-2534291
Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia	
Soggetta all'attività di vigilanza e controllo di Banca D'Italia S.p.A.	
Società con socio unico Banca Ifis S.p.A., appartenente al Gruppo Banca Ifis S.p.A., iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari, e soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Banca Ifis S.p.A.	

Riservato all'Offerta Fuori Sede - Soggetto Collocatore

Ragione / Denominazione Sociale.....
Nome e Cognome.....Cod. Identificativo.....
Indirizzo Nr. Telefonico
Email.....
Iscrizione ad albo/elenco Nr
Qualifica.....

CHE COS'È LA CESSIONE DI CREDITI DI IMPOSTA

Caratteristiche

Si tratta di una operazione di cessione avente ad oggetto uno o più crediti di imposta (IVA/IRPEG/ILOR) vantati dal Cedente verso l'Amministrazione Finanziaria.

Il sottostante contratto di factoring è regolato dal Codice Civile e prevede, tra l'altro, la facoltà in capo alla Banca di concedere l'anticipazione, in tutto o in parte, del Corrispettivo della Cessione del credito ceduto.

CESSIONE PRO SOLVENDO

In questa tipologia di operazioni, la Banca non assume il rischio della solvenza dei Debitori; il rischio del mancato o parziale pagamento da parte dei Debitori dovuto all'insolvenza degli stessi rimane a carico del Cedente.

L'utilizzo di questo servizio permette al Cedente di disporre di una fonte di finanziamento.

Principali rischi a carico del Cliente

Il rischio di mancato pagamento da parte dei Debitori resta a carico del Cedente. Il Cedente, pertanto garantisce la solvenza dei Debitori e che tutti i crediti ceduti sono certi, liquidi ed esigibili a scadenza.

Il mancato pagamento dei crediti ceduti alla scadenza da parte dei Debitori, l'eventuale inadempimento del Cedente anche di uno solo degli obblighi posti a suo carico nel contratto e la non veridicità o inesattezza delle dichiarazioni e garanzie prestate dal Cedente, legittimano la Banca a richiedere al Cedente l'immediata restituzione delle somme eventualmente già versate a titolo di pagamento del corrispettivo dei crediti ceduti e non ancora incassati, oltre interessi maturati, commissioni e spese.

La Banca ha la facoltà di procedere alla compensazione di propri debiti con propri crediti, a qualsiasi titolo, vantati nei confronti del Cedente, ancorché non ancora liquidi ed esigibili.

CESSIONE PRO SOLUTO

In questa tipologia di operazioni, la Cessione dei crediti avviene con assunzione, da parte della Banca, del rischio di mancato o parziale pagamento del Debitore dovuto ad inadempimento o insolvenza, nei limiti del Plafond di credito accordato al Cedente.

L'utilizzo di questo servizio permette al Cedente di ottenere dalla Banca la garanzia del pagamento e di disporre di una fonte di finanziamento.

Nelle operazioni pro soluto a titolo definitivo, con strutture contrattuali IAS compliant, il pagamento del corrispettivo potrà avvenire anche prima della scadenza del credito, con l'addebito di oneri determinati sulla base delle aspettative di incasso del credito, e nei limiti di quanto contrattualmente previsto.

Principali rischi a carico del Cliente

Il Cedente garantisce che i crediti ceduti sono certi, liquidi ed esigibili a scadenza (anche quelli futuri) e assume gli obblighi previsti nel contratto di factoring, facendosi carico di eventuali contestazioni del Debitore.

Il venir meno di una o più delle garanzie prestate dal Cedente nell'ambito del contratto di factoring e/o l'inadempimento alle obbligazioni contrattuali assunte dal Cedente, comporta l'inefficacia della garanzia di solvenza del Debitore prestata dalla Banca ed il conseguente diritto per la Banca di richiedere al Cedente l'immediata restituzione delle somme eventualmente già versate a titolo di pagamento del corrispettivo dei crediti ceduti e non ancora incassati, oltre interessi maturati, commissioni e spese.

La Banca ha la facoltà di procedere alla compensazione di propri debiti con propri crediti, a qualsiasi titolo, vantati nei confronti del Cedente, ancorché non ancora liquidi ed esigibili.

REQUISITI DI SOTTOSCRIZIONE/UTILIZZO

Le operazioni di cessione di crediti di imposta possono essere effettuate da soggetti che non siano consumatori né clienti al dettaglio.

PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE

Le condizioni economiche sotto riportate sono indicate nella misura massima a carico del cliente.

COMMISSIONI ALLA CESSIONE		Limite massimo
C131	COMMISSIONE FLAT SU CREDITI CEDUTI (SU OPERAZIONE DI SCONTO)	4,00%
C138	COMMISSIONE FLAT SU ACQUISTO CREDITI AL LORDO DELLE NOTE CREDITO	4,00%
C143	COMMISSIONE FLAT SU CREDITI CEDUTI AL NETTO NOTE CREDITO	4,00%
C144	COMMISSIONE FLAT SU CREDITI CEDUTI AL LORDO NOTE CREDITO	4,00%
C647	COMMISSIONE FLAT SU ACQUISTO CREDITI AL NETTO DELLE NOTE CREDITO	4,00%
COMMISSIONI PERIODICHE		Limite massimo
C115	COMMISSIONE MENSILE SUL SALDO CONTO CESSIONE DI FINE MESE	1,00%
C119	COMMISSIONE FISSA	15.000,00
C123	COMMISSIONE MENSILE PLUS – FACTORING SUI CREDITI IN ESSERE A FINE MESE A DECORRERE DALLA DATA DI SCADENZA DELLE FATTURE CEDUTE	0,75%
SPESE INCASSO		Limite massimo
C201	SPESE PER INCASSO RICEVUTE EFFETTI	20,00
C203	SPESE EMISSIONE ED INCASSO RI.BA	20,00
C220	SPESE INCASSO SDD	20,00
C224	SPESE INSOLUTI EFFETTI	30,00
C222	SPESE INSOLUTI RI.BA.	30,00
C225	SPESE INSOLUTI SDD	30,00
C231	SPESE RICHIAMO EFFETTI	20,00
C230	SPESE RICHIAMO RI.BA.	20,00
SPESE ISTRUTTORIA		Limite massimo

illimity Bank S.p.A. | Sede: Via Soperga 9 – 20127 Milano - Capitale Sociale Euro 54.789.379,31 (sottoscritti e versati) - Iscritta al Registro delle imprese di Milano - Numero REA MI 2534291 - Codice Fiscale N. 03192350365 - Rappresentante del Gruppo IVA "illimity" Partita IVA N. 12020720962 - Codice ABI 03395 - www.illimity.com - Iscritta all'Albo delle Banche N. 5710 - Società con socio unico Banca Ifis S.p.A., appartenente al Gruppo Banca Ifis S.p.A., iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari, e soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Banca Ifis S.p.A. - Tel. 0282849000 | PEC illimity@pec.illimity.com

C401	SPESE ISTRUTTORIA PRATICA E REGISTRAZIONE CONTRATTO	1.000,00
C403	SPESE DI RINNOVO PRATICA	1.000,00
C411	SPESE INFORMAZIONE PER DEBITORE	200,00
C412	SPESE RINNOVO INFORMAZIONI DEBITORE	150,00
C413	SPESE DI VALUTAZIONE PER DEBITORE	250,00
C604	COSTO SERVIZIO WEB FACTORING (ANNUALE)	50,00
SPESE GESTIONE DOCUMENTI		Limite massimo per documento
C150	SPESE HANDLING PER DOCUMENTI E/O FATTURE	45,00
C188	SPESE PER CERTIFICAZIONE A SOCIETA' DI REVISIONE / A TERZI	250,00
C189	SPESE NOTIFICA COMUNICAZIONE AL DEBITORE	45,00
C200	RECUPERO SPESE BOLLI	100,00
SPESE DI CONTO		Limite massimo
C181	SPESE TENUTA CONTO TRIMESTRALI	300,00
C182	SPESE TENUTA CONTO MENSILI	100,00
SPESE BONIFICI		Limite massimo
C190	SPESE DI BONIFICO	50,00
GIORNI VALUTA INCASSI		Limite massimo
C501	GIORNI FISSI DI VALUTA PER INCASSO ED ACCREDITO IN CONTO A MEZZO BONIFICO BANCARIO	15 gg
C511	GIORNI FISSI DI VALUTA PER INCASSO ED ACCREDITO IN CONTO A MEZZO RI.BA.	15 gg
C517	GIORNI FISSI DI VALUTA DI INCASSO ED ACCREDITO IN CONTO A MEZZO EFFETTI	20 gg
C563	GIORNI FISSI DI VALUTA DI INCASSO ED ACCREDITO IN CONTO A MEZZO SDD	10 gg
GIORNI VALUTA BONIFICI		Limite massimo
C532	VALUTE SU EROGAZIONE A MEZZO BONIFICO STEESSA BANCA	3 gg
C538	VALUTE SU EROGAZIONE A MEZZO BONIFICO ALTRA BANCA	5 gg
GIORNI VALUTA DI SCONTO		Limite massimo
C523	GIORNI DI VALUTA FISSI PER OPERZIONI DI SCONTO CON SCADENZA A RIMESSA DIRETTA	30 gg
C524	GIORNI DI VALUTA LAVORATIVI PER OPERAZIONI DI SCONTO CON SCADENZA A RIMESSA DIRETTA	20 gg
C526	GIORNI DI VALUTA LAVORATIVI PER OPERAZIONI DI SCONTO CON SCADENZA A MEZZO RI.BA.	20 gg
INTERESSI A CARICO DEL CEDENTE		Limite massimo
C301	TASSO DI INTERESSE CON LIQUIDAZIONE POSTICIPATA	6,50%
C306	TASSO DI INTERESSE CON LIQUIDAZIONE ANTICIPATA (SCONTO RAZIONALE COMPOSTO)	6,50%
C307	TASSO DI INTERESSE SU ACQUISTO CREDITI (SCONTO COMMERCIALE)	6,50%
C308	TASSO DI INTERESSE SU ACQUISTO CREDITI (SCONTO RAZIONALE SEMPLICE)	6,50%
C310	TASSO ACQUISTO FLAT	6,50%
C317	TASSO DI INTERESSE SU ACQUISTO CREDITI (LIQUIDAZIONE POSTICIPATA)	6,50%
TASSO INTERESSI MORATORI		Limite massimo
TASSO DI INTERESSE DI MORA		8,00%
PERIODICITÀ LIQUIDAZIONE INTERESSI		TRIMESTRALE
SPREAD SU ANTICIPAZIONI		Limite massimo
ANTICIPAZIONI IN EURO RISPETTO AL TASSO DI RIFERIMENTO EURIBOR (FLOOR ZERO)		6,50%
ANTICIPAZIONI IN VALUTA DIVERSA DALL'EURO RISPETTO AL TASSO DI RIFERIMENTO DEL LIBOR 3 MESI CON PERIODICITA' DI LIQUIDAZIONE INTERESSI		6,50%

Qualora nel periodo di durata del contratto di factoring si verifichi un Accadimento Rilevante, l'Indice di Riferimento sarà sostituito, rispettivamente, dall'indice sostitutivo (l'Indice Sostitutivo) o dall'indice di riferimento calcolato sulla base della nuova metodologia (l'Indice Modificato), come individuati nel Piano di Azione, predisposto e aggiornato dalla Banca, e pubblicato per estratto sul sito internet della Banca medesima.

Nel caso di variazione sostanziale dell'Indice di Riferimento, ove l'autorità competente e/o le Banche di Riferimento che utilizzano l'Indice di Riferimento di cui al contratto di factoring raccomandino di utilizzare e/o adottino un indice diverso dall'Indice Modificato, la Banca adotterà, al posto dell'Indice Modificato, l'indice raccomandato o adottato dall'autorità competente o, in assenza di quest'ultimo, quello adottato dalle Banche di Riferimento che utilizzano l'Indice di Riferimento di cui al contratto di factoring, a condizione – in tale ultimo caso – che almeno due di tali Banche di Riferimento siano qualificate come significative, ai sensi della normativa tempo per tempo vigente.

Ove comporti una differenza di valore rispetto all'Indice di Riferimento, l'Indice Sostitutivo o l'Indice Modificato potrà essere soggetto ad

aggiustamento o rettifica (che potrà essere positivo, negativo o pari a zero) (l'Aggiustamento), ove tale Aggiustamento sia raccomandato dall'autorità competente o adottato dalle Banche di Riferimento che utilizzano l'Indice di Riferimento di cui al contratto di factoring, a condizione – in tale ultimo caso – che almeno due di tali Banche di Riferimento siano qualificate come significative ai sensi della normativa tempo per tempo vigente. In assenza di raccomandazioni dell'autorità competente o accordo fra le Banche di Riferimento che utilizzano l'Indice di Riferimento di cui al contratto di factoring, l'Aggiustamento sarà calcolato dalla Banca in conformità al Piano di Azione in vigore alla Data di Efficacia (come di seguito definita), anche conformandosi alle determinazioni eventualmente assunte da organizzazioni o associazioni internazionali di categoria riconosciute sul mercato per competenza in materie finanziarie, tenendo a tal fine conto, in ogni caso, che tale Aggiustamento è volto a neutralizzare o minimizzare, in base ai principi e alle regole finanziarie ragionevolmente applicabili, l'eventuale trasferimento di valore tra le Parti conseguente alla sostituzione dell'Indice di Riferimento o alla sua variazione sostanziale, a seconda del caso.

Fermo quanto previsto al paragrafo successivo, l'Indice Sostitutivo o l'Indice Modificato diviene applicabile al verificarsi dell' Accadimento Rilevante, ossia in caso di variazione sostanziale o di cessazione dell'Indice di Riferimento (la "Data di Efficacia"); a decorrere dalla Data di Efficacia tutte le previsioni contenute nel contratto di factoring circa l'Indice di Riferimento di cui al tasso di interesse, dovranno intendersi riferite all'Indice Sostitutivo o all'Indice Modificato, a seconda del caso.

La Banca comunica al Cedente, entro trenta (30) giorni dalla Data di Efficacia, in forma scritta o mediante altro supporto durevole previsto nel contratto di factoring, a seconda del caso: (i) l'Indice Sostitutivo; o (ii) la variazione sostanziale dell'Indice di Riferimento e il conseguente Indice Modificato.

Il Cedente ha il diritto di recedere, senza spese, dal contratto di factoring entro due (2) mesi dalla ricezione della comunicazione di cui al paragrafo che precede. In caso di recesso, in sede di liquidazione del rapporto, saranno mantenute ferme le condizioni praticate il giorno di calendario antecedente la Data di Efficacia, tenendo conto, per quanto concerne l'Indice di Riferimento, dell'ultimo valore disponibile dello stesso antecedentemente alla Data di Efficacia.

Qualora si verifichi un evento che determini la temporanea indisponibilità dell'Indice di Riferimento, come eventualmente sostituito con l'Indice Sostitutivo/Indice Modificato, la Banca si conformerà alle istruzioni fornite dall'Amministratore dell'Indice di Riferimento. In assenza di indicazioni da parte dell'Amministratore, la Banca applicherà, per tutto il periodo di temporanea indisponibilità dell'Indice di Riferimento, l'Indice Sostitutivo previsto nel Piano di Azione per i casi di cessazione dell'Indice di Riferimento unitamente all'eventuale Aggiustamento. Laddove quest'ultimo non risulti ancora definito verrà applicata l'ultima rilevazione disponibile dell'Indice di Riferimento, fino al momento in cui lo stesso non tornerà disponibile. La Banca fornirà al Cedente tempestiva comunicazione, anche successivamente ove non sia possibile fornirla in via preventiva. In tal caso, non troveranno applicazione le disposizioni di cui al presente articolo.

Si considerano gratuiti i costi relativi alle comunicazioni di trasparenza inviate in forma cartacea, tramite il servizio Web Online Factoring ovvero in forma elettronica (PEC), in funzione della scelta effettuata dal Cedente.

Il **Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM)**, previsto dall'art. 2 della legge sull'usura (legge n. 108/1996), relativo alle operazioni di factoring, può essere consultato sul sito internet di illimity Bank S.p.A. www.illimity.com.

Oltre alle condizioni economiche sopra riportate, si aggiunge il rimborso al costo degli oneri non predeterminabili alla data di sottoscrizione del contratto di factoring, sostenuti per spese bancarie, postali (quali a titolo esemplificativo quelle sostenute per l'invio di copia della documentazione inerente al rapporto), imposta di bollo, altre imposte, IVA se dovuta, nella misura prevista per legge, ivi inclusi gli oneri relativi ad eventuali garanzie connesse rilasciate da soggetti terzi.

RECESSO E RECLAMI

Recesso

È facoltà delle parti, purché non inadempienti, recedere in qualsiasi momento senza penalità e senza spese di chiusura del rapporto.

La Banca ha il diritto di modificare unilateralmente le condizioni contrattuali, quando contrattualmente previsto e solo in caso di giustificato motivo, dandone comunicazione al Cliente con preavviso minimo di 2 (due) mesi. Tali modifiche si intendono approvate se il Cedente non recede dal contratto di factoring entro la data prevista per la relativa applicazione.

Tempi massimi di chiusura del rapporto

15 (quindici) giorni

Foro competente – Reclami – Soluzione stragiudiziale delle controversie - Mediazione

Il presente contratto di factoring ed ogni rapporto con il Cliente disciplinato dallo stesso sono regolati dalla legge italiana. Ai fini della determinazione del foro competente, la Banca elegge domicilio in Milano presso la propria sede legale in Via Soperga, n. 9, 20124 Milano. Per ogni controversia è esclusivamente competente il Foro di Milano.

Nel caso in cui sorga una controversia tra il Cedente e la Banca in relazione all'interpretazione e all'applicazione del contratto di factoring, il Cedente può presentare un reclamo alla Banca, anche per lettera raccomandata a.r. o per via telematica a illimity Bank S.p.A. Via Soperga, n. 9, 20124 Milano o all'indirizzo e-mail reclami@illimity.com o all'indirizzo di posta elettronica certificata illimity@pec.illimity.com.

La Banca deve rispondere entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento di tale reclamo.

Se il Cedente non è soddisfatto della risposta della Banca o non ha ricevuto risposta entro i termini previsti, prima di ricorrere al giudice può rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla Banca.

Ai fini del rispetto degli obblighi previsti dal D. Lgs. 4 marzo 2010, n. 28 (e successive modificazioni e integrazioni) in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali, prima di fare ricorso all'autorità giudiziaria, ed anche in assenza di preventivo reclamo, il Cedente e la Banca devono esperire il procedimento di mediazione, quale condizione di procedibilità della domanda giudiziale, ricorrendo:

- all'Organismo di Conciliazione Bancaria costituito dal Conciliatore Bancario Finanziario – Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie – ADR (<http://www.conciliatorebancario.it>, dove è consultabile anche il relativo Regolamento), oppure
- ad uno degli altri organismi di mediazione, specializzati in materia bancaria e finanziaria, iscritti nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia.

La condizione di procedibilità di cui al predetto D. Lgs. 4 marzo 2010, n. 28 si intende assolta nel caso in cui il Cedente abbia esperito il procedimento di cui al comma 1 del presente articolo innanzi all'ABF".

GLOSSARIO

Accadimento Rilevante	Indica: (i) la cessazione dell'Indice di Riferimento, ossia uno degli accadimenti e/o circostanze per cui la normativa tempo per tempo vigente prevede la designazione di uno o più indici sostitutivi (quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la cessazione in via definitiva o per un periodo di tempo illimitato della fornitura o rilevazione dell'Indice di Riferimento), anche ove l'Indice di Riferimento di cui al contratto di factoring non costituisca un indice di riferimento soggetto a sostituzione legale; (ii) la variazione sostanziale dell'Indice di Riferimento, ossia una modifica rilevante della metodologia utilizzata per la determinazione dell'Indice di Riferimento, come definita dall'Amministratore dell'Indice di Riferimento in conformità alla normativa tempo per tempo vigente.
Amministrazione Finanziaria (o Debitore)	Indica l'amministrazione finanziaria dello Stato italiano o la persona giuridica tenuta ad effettuare il pagamento di uno o più crediti.
Banca (o Cessionario)	Indica illimity Bank S.p.A.
Banche di Riferimento	Indica Intesa Sanpaolo S.p.A., UniCredit S.p.A., Banca Nazionale del Lavoro S.p.A., Banco BPM S.p.A. e/o qualsiasi altra banca che venga nominata come tale dalla Banca in consultazione con il Cedente, nonché i loro rispettivi successori ed aventi causa.
Cedente	Indica la persona giuridica, cliente della Banca, ovvero la controparte del contratto di factoring.
Cessione	Si intende il negozio giuridico mediante il quale il Cedente – in conformità a quanto previsto dal cod. civ. – trasferisce al Cessionario, i propri Crediti (come di seguito definiti).
Commissione	Indica il valore percentuale che viene addebitato per la gestione dei crediti ceduti e/o per l'assunzione da parte del Cessionario del rischio di mancato pagamento dei Debitori e/o per la concessione ai Debitori di Dilazioni di pagamento delle scadenze naturali dei crediti ceduti. a) commissione mensile: è la percentuale che viene addebitata mensilmente o sull'ammontare dei crediti ceduti, per tutta la durata dei crediti stessi, o sull'ammontare del corrispettivo anticipato; b) commissione "unica" o "flat": è la percentuale che viene addebitata normalmente all'atto della Cessione dei Crediti sul loro ammontare; c) commissione di plusfactoring: è la percentuale che viene addebitata mensilmente, sul valore dei Crediti ceduti e non pagati alla loro scadenza naturale per tutto il periodo di ritardo nel pagamento.
Corrispettivo della Cessione	Indica un importo pari al valore nominale dei crediti ceduti al netto delle somme a qualsiasi titolo trattenute dal Debitore all'atto del pagamento.
Credito	Indica il credito di natura fiscale (IVA/IRPEG/ILOR) richiesto dal Cedente a titolo di rimborso all'Amministrazione Finanziaria e quant'altro il Cedente ha diritto di ricevere in pagamento dal Debitore a titolo di interessi o a titolo diverso.
Dilazione	Indica la proroga dei termini di pagamento evidenziati nelle fatture rappresentative dei crediti ceduti che la Banca può concedere, a titolo oneroso, al Debitore.
Documento di Sintesi	Si intende il documento recante le condizioni economiche applicabili alle Cessioni dei Crediti di cui al contratto di factoring, del quale lo stesso costituisce il frontespizio.

Indice di Riferimento	Indica l'indice di riferimento per il conteggio degli interessi applicato al contratto di factoring come meglio identificato nel Documento di Sintesi.
Interessi	Corrispettivo periodico dovuto dal cliente (Cedente) o dal Debitore alla Banca in ragione, rispettivamente, del pagamento anticipato del Corrispettivo della Cessione di credito operata dalla Banca o della concessione da parte di quest'ultima di una Dilazione per il pagamento del debito. Divisori applicati: divisore civile (365/366) per le operazioni in Euro; divisore commerciale (360) per le operazioni in altra valuta.
Pagamento del corrispettivo	Pagamento operato dalla Banca al cliente (Cedente) del Corrispettivo della Cessione, nella misura dovuta al momento dell'effettivo incasso o della scadenza dei crediti ceduti, o, in caso di assunzione del rischio di insolvenza del Debitore, alla data pattuita con il cliente (Cedente) medesimo.
Pagamento anticipato del corrispettivo	Pagamento operato dalla Banca al cliente (Cedente) per quota parte o per intero del corrispettivo della cessione di credito, effettuato su richiesta del cliente (Cedente) ed a discrezione della Banca prima della data di scadenza o di incasso dei crediti ceduti.
Parametro di indicizzazione	Indice di riferimento del mercato monetario (es. euribor 1 mese, 3 mesi, ecc.) al quale viene ancorata la variabilità del tasso di interesse contrattualizzato. Nei periodi in cui il parametro dovesse assumere valori negativi verrà valorizzato "0".
Parti	Indica congiuntamente la Banca ed il Cedente.
Piano di Azione	Indica il piano scritto, previsto ai sensi dell'articolo 28, paragrafo 2, del Regolamento BMR, che specifica le azioni che la Banca pone in essere in caso di sostanziali variazioni o di cessazione dell'Indice di Riferimento.
Plafond	Indica il limite quantitativo all'assunzione di rischio da parte del Factor del mancato pagamento del Debitore.
Pro soluto	Indica la modalità di cessione con assunzione del rischio di solvenza del Debitore da parte del Cessionario.
Pro Solvendo	Indica la modalità di cessione senza assunzione del rischio di solvenza del Debitore da parte del Cessionario.
Reclamo	Ogni atto con cui un cliente chiaramente identificabile contesta in forma scritta (ad esempio lettera, fax, e-mail) all'intermediario un suo comportamento o un'omissione
Regolamento BMR	Indica il Regolamento (UE) 2016/1011, come successivamente modificato e rettificato, sugli indici usati come indici di riferimento negli strumenti finanziari e nei contratti finanziari.
Rinuncia alla garanzia di solvenza da parte della società di factoring	Assunzione da parte del Cessionario del rischio di insolvenza del Debitore, previa determinazione del Plafond.
Spese handling	Spese di lavorazione e gestione di ciascun documento presentato e/o emesso (es. fatture, bolle, distinte, effetti).
Spread	Maggiorazione applicata ai parametri di indicizzazione.
Tasso di mora	Tasso dovuto per il ritardato pagamento di una somma di denaro.
Tasso Effettivo Globale Medio	Tasso di interesse pubblicato ogni tre mesi dal Ministero dell'Economia e delle Finanze come previsto dalla legge sull'usura. Per verificare se un tasso di interesse è usurario, e quindi vietato, occorre individuare, tra tutti quelli pubblicati, il tasso soglia della relativa categoria e accertare che quanto richiesto dalla banca non sia superiore.
Valuta	Data di addebito o di accredito di una somma di denaro dalla quale decorrono gli interessi.